

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE****del 18 settembre 2019**

**che modifica le decisioni 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 e (UE) 2018/2046 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione per l'immissione in commercio nell'Unione di determinati alimenti e mangimi geneticamente modificati**

[notificata con il numero C(2019) 6520]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Monsanto Europe S.A./N.V., con sede in Belgio, è il rappresentante di Monsanto Company, con sede negli Stati Uniti, per 28 autorizzazioni all'immissione in commercio di determinati alimenti e mangimi geneticamente modificati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/933/CE <sup>(2)</sup>, 2009/813/CE <sup>(3)</sup>, 2009/814/CE <sup>(4)</sup> e 2010/429/UE <sup>(5)</sup> della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/82/UE <sup>(6)</sup>, 2012/83/UE <sup>(7)</sup>, 2012/347/UE <sup>(8)</sup>, 2013/649/UE <sup>(9)</sup>, (UE) 2015/683 <sup>(10)</sup>, (UE) 2015/684 <sup>(11)</sup>, (UE) 2015/685 <sup>(12)</sup>, (UE) 2015/686 <sup>(13)</sup>, (UE) 2015/687 <sup>(14)</sup>, (UE) 2015/688 <sup>(15)</sup>, (UE) 2015/689 <sup>(16)</sup>, (UE) 2015/693 <sup>(17)</sup>, (UE) 2015/695 <sup>(18)</sup>, (UE) 2015/696 <sup>(19)</sup>, (UE) 2015/700 <sup>(20)</sup>, (UE) 2015/701 <sup>(21)</sup>, (UE) 2015/2279 <sup>(22)</sup>, (UE) 2015/2281 <sup>(23)</sup>, (UE) 2016/1216 <sup>(24)</sup>, (UE) 2016/1217 <sup>(25)</sup>, (UE) 2017/1207 <sup>(26)</sup>, (UE) 2018/1111 <sup>(27)</sup>, (UE) 2018/2045 <sup>(28)</sup> e (UE) 2018/2046 <sup>(29)</sup> della Commissione.
- (2) Con lettera del 27 agosto 2018 la Commissione è stata informata che Monsanto Europe S.A./N.V., rappresentante nell'Unione di Monsanto Company, Stati Uniti d'America, aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer Agriculture BVBA, Belgio. Con lettera del 4 settembre 2018 la Commissione ha informato Bayer Agriculture BVBA che le autorizzazioni in questione avrebbero dovuto essere modificate di conseguenza.
- (3) Le decisioni 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 e (UE) 2018/2046 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (4) Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica della decisione 2008/933/CE**

La decisione 2008/933/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 2*

**Modifica della decisione 2009/813/CE**

La decisione 2009/813/CE è così modificata:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 3***Modifica della decisione 2009/814/CE**

La decisione 2009/814/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 4***Modifica della decisione 2010/429/UE**

La decisione 2010/429/UE della Commissione è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 5***Modifica della decisione di esecuzione 2012/82/UE**

La decisione di esecuzione 2012/82/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 6***Modifica della decisione di esecuzione 2012/83/UE**

La decisione di esecuzione 2012/83/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 6*

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8*

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 7***Modifica della decisione di esecuzione 2012/347/UE**

La decisione di esecuzione 2012/347/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Monsanto Company

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.».

*Articolo 8***Modifica della decisione di esecuzione 2013/649/UE**

La decisione di esecuzione 2013/649/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 9***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/683 della Commissione**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/683 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 10***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/684**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/684 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 11***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/685**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/685 è così modificata:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 12***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/686**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/686 è così modificata:

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 13***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/687**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/687 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 14***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/688**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/688 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».



*Articolo 15***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/689**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/689 è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 16***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/693**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/693 è così modificata:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 17***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/695**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/695 è così modificata:

1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 18***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/696**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/696 è così modificata:

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 19***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/700**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/700 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 20***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/701**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/701 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 21***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/2279**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 22***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/2281**

La decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 23***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1216**

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 è così modificata:

1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 24***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/1217**

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 è così modificata:

1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 25***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2017/1207**

La decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 è così modificata:

- 1) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione:

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 26***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/1111**

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.»;

- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo: Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.».

*Articolo 27***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/2045**

La decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.»;

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

- 3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Monsanto Company

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.».

*Articolo 28***Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2018/2046**

La decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è Monsanto Company, Stati Uniti d'America, rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Belgio.»;

- 2) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

**Destinatario**

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.»;

3) nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome: Monsanto Company

Indirizzo: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d'America

Rappresentata da Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.»

#### Articolo 29

#### Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2019

*Per la Commissione*

Vytenis ANDRIUKAITIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 2008/933/CE della Commissione, del 4 dicembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON89788 (MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/813/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza la commercializzazione di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 89034 (MON-89034-3) od ottenuti a partire da esso, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Decisione 2009/814/CE della Commissione, del 30 ottobre 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 88017 (MON-88017-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 5.11.2009, pag. 25).

<sup>(5)</sup> Decisione 2010/429/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato MON 88017 x MON 810 (MON-88017-3 x MON-00810-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 46).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione 2012/82/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata 40-3-2 (MON-04032-6), o da essa costituiti o ottenuti, in forza del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 14).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione 2012/83/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 (MON-87701-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 18).

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione 2012/347/UE della Commissione, del 28 giugno 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87701 x MON 89788 (MON-87701-2 x MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 171 del 30.6.2012, pag. 13).

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione 2013/649/UE della Commissione, del 6 novembre 2013, che autorizza l'immissione in commercio di polline prodotto a partire dal granturco della linea MON 810 (MON-00810-6) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 44).



- (10) Decisione di esecuzione (UE) 2015/683 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87460 (MON-87460-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 1).
- (11) Decisione di esecuzione (UE) 2015/684 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) e che rinnova i prodotti di granturco NK603 (MON-ØØ6Ø3-6) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 6).
- (12) Decisione di esecuzione (UE) 2015/685 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di cotone geneticamente modificato MON 15985 (MON-15985-7) e che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti ottenuti da cotone geneticamente modificato MON 15985 (MON-15985-7) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 11).
- (13) Decisione di esecuzione (UE) 2015/686 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia geneticamente modificata MON 87769 (MON-87769-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 16).
- (14) Decisione di esecuzione (UE) 2015/687 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da colza geneticamente modificata MON 88302 (MON-88302-9) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 22).
- (15) Decisione di esecuzione (UE) 2015/688 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato MON 88913 (MON-88913-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 26).
- (16) Decisione di esecuzione (UE) 2015/689 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 531 (MON-ØØ531-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 31).
- (17) Decisione di esecuzione (UE) 2015/693 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 1445 (MON-Ø1445-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 48).
- (18) Decisione di esecuzione (UE) 2015/695 della Commissione, del 24 aprile 2015, che rinnova l'autorizzazione per gli attuali prodotti in cotone geneticamente modificato MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) e che autorizza l'immissione sul mercato di olio di semi di cotone ottenuto a partire da cotone geneticamente modificato MON 531 × MON 1445 (MON-ØØ531-6 × MON-Ø1445-2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 56).
- (19) Decisione di esecuzione (UE) 2015/696 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87705 (MON-87705-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 60).
- (20) Decisione di esecuzione (UE) 2015/700 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON87708 (MON-87708-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 81).
- (21) Decisione di esecuzione (UE) 2015/701 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata GT73, o alimenti e mangimi prodotti a partire da tale organismo geneticamente modificato di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 86).
- (22) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 58).
- (23) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 (MON-87427-7) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 dell'8.12.2015, pag. 67).
- (24) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-87708-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 22).

- (<sup>25</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-87705-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 28).
- (<sup>26</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1207 della Commissione, del 4 luglio 2017, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 18).
- (<sup>27</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89034-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 20).
- (<sup>28</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2045 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 65).
- (<sup>29</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2018/2046 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 70).
-